



**Aggiornato con delibera del Consiglio Federale il 28 aprile 2025
Entra in vigore il giorno 29 aprile 2025.**

LIBRO VII

NORME GENERALI RELATIVE AD ATLETI E CAVALLI ATLETI

TITOLO I

NORME GENERALI RELATIVE AD ATLETI E CAVALLI ATLETI

Art. 361 – Classificazione

- 361.1 I cavalli e/o pony e/o altri equidi di cui alle specifiche previsioni del Regolamento Generale e/o dei Regolamenti di Disciplina Sportiva F.I.S.E. sono iscritti al “Ruolo federale del cavallo atleta”. La generica dizione “cavalli” di cui al presente Regolamento Generale, ed a ogni altro regolamento F.I.S.E., include pony, e altri equidi. Per essere definiti cavalli atleti è necessario che abbiano i requisiti previsti dalla vigente normativa. Nel presente regolamento ogni qualvolta si ricorre alla dizione “cavallo/i” o “pony” deve intendersi sempre cavallo/i atleta/i e pony atleta/i per come definiti dai Regolamenti Generali FISE. Ciò anche nel rispetto di quanto al Decreto Legislativo 36 del 2021 e succ. mm. e ii (art. 22, 23, 24).
- 361.2 Il Ruolo federale del cavallo atleta è organizzato in più sezioni per ciascuna delle singole tipologie di equidi (cavalli, pony, asini, ecc.). La partecipazione a manifestazioni sportive di pony, così come di altri equidi, è consentita nelle forme e limiti previsti dalle norme e dai regolamenti delle singole discipline sportive, dove espressamente previsto e regolamentato.
- 361.3 Possono essere iscritti al Ruolo federale del cavallo atleta esclusivamente i cavalli e/o pony e/o altri equidi quando di età di 1 anno o superiore per i quali il proprietario abbia dichiarato la destinazione NON DPA – non destinati alla produzione alimentare – con le modalità previste dalle vigenti leggi e regolamenti. I Cavalli, i Pony e gli altri Equidi, iscritti al Ruolo federale del Cavallo atleta assumono la qualifica di “Cavallo Atleta” e svolgono attività sportiva sotto l’egida F.I.S.E. Per gli anni successivi alla prima iscrizione si procede al rinnovo annuale.
- 361.4 I cavalli in base all’età sono classificati in:
- a) Puledri (morfologia e salto in libertà):
 - puledri di 1 anno;
 - puledri di 2 anni.
 - b) Cavalli Giovani in Addestramento o Selezione Allevatoriale:
 - cavalli di 3 anni;
 - cavalli di 4 anni;
 - c) Cavalli Giovani:
 - cavalli di 5 anni;
 - cavalli di 6 anni;
 - cavalli di 7 anni.
 - d) Cavalli Adulti:
 - cavalli di 8 anni ed oltre.



- 361.5 La partecipazione dei pony a categorie NON a loro riservate è ammessa con l'applicazione delle norme degli specifici regolamenti delle singole discipline sportive, senza distinzioni tra pony e cavalli se montate da over 16 e nel rispetto del regolamento pony di disciplina se montati da under 16.
- 361.6 Quando nel presente regolamento si fa riferimento alla partecipazione dei pony, si intende sempre un binomio costituito da pony e cavaliere under 16.
- 361.7 Per alcune particolari funzionalità (es: partecipazione cavalli giovani) il calendario F.I.S.E. viene suddiviso in due periodi con criteri determinati dai regolamenti delle singole discipline sportive.
- 361.8 Il cavallo atleta per svolgere attività sportiva è sottoposto annualmente a visita veterinaria sportiva come previsto dalla normativa vigente.
- 361.9 Il cavallo atleta a partire dal 22esimo anno di età per svolgere attività sportiva agonistica deve effettuare la visita veterinaria prevista dal punto precedente ogni semestre, a partire dal 25esimo anno d'età ogni quadrimestre, a partire dal 27esimo anno di età ogni trimestre.

Art. 362 – Età dei cavalli

- 362.1 L'età dei cavalli ai fini delle attività sportive sotto l'egida F.I.S.E. è computata dal 1° gennaio dell'anno successivo alla loro nascita. In conseguenza di ciò, qualunque sia il giorno e mese di nascita di un cavallo, il 1° gennaio dell'anno successivo esso compie un anno (esempio: un cavallo nato il 20 maggio 2000 ha compiuto un anno il 1° gennaio 2001, ne ha compiuti due il 1° gennaio 2002, ecc.).
- 362.2 Quanto sopra non è valido per i cavalli nati nell'Emisfero Sud del globo terrestre, i quali cambiano età il 1° agosto e non il 1° gennaio (es: un cavallo dell'emisfero Sud di 6 anni dovrà essere equiparato ad un cavallo di 5 anni dell'emisfero Nord).
- 362.3 L'età dei cavalli esposta nel presente Regolamento Generale si intende sempre come riferita all'anno solare.
- 362.4 Per la partecipazione alle categorie loro riservate per età, la stessa deve essere accertata esclusivamente tramite certificato di origine.
- 362.5 I cavalli di origine sconosciuta (senza genealogia) non possono partecipare a categorie riservate per età.
- 362.6 I cavalli di origine sconosciuta possono partecipare a tutte le altre categorie nel rispetto delle limitazioni previste dagli specifici Regolamenti della disciplina sportiva in relazione alla loro età.

Art. 363 – Cavalli italiani

- 363.1 Sono definiti "Cavalli Italiani" tutti i cavalli riconosciuti e registrati con tale qualifica al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF, già MIPAAF, già UNIRE, già ASSI), nello specifico:
- Cavallo Sella Italiano
 - Cavallo Persano.
- Non rientrano in tale definizione fattrici e stalloni registrati al fine della riproduzione dal citato Ministero se non già iscritti quali Cavalli italiani.
- 363.2 Vi sono alcuni soggetti di razza Puro Sangue Inglese, che, seppure nati all'estero e muniti di passaporto del paese d'origine, sono considerati italiani ai sensi dell'art.123 del Regolamento delle corse MIAAF, già MIPAAF.
- Per tali soggetti, il riconoscimento come "Cavalli Italiani" non è indicato sul passaporto, ma soltanto nella banca dati MASAF. Al fine di iscriverli correttamente nella banca dati F.I.S.E. ed assegnare i premi riservati, la loro condizione di "Cavalli



Italiani" deve essere verificata al MASAF, su richiesta del proprietario, dal Comitato Regionale cui il proprietario si rivolge per l'iscrizione al Ruolo federale del cavallo.

Art. 364 – Partecipazione a manifestazioni

364.1 Sotto pena di squalifica i cavalli, per essere iscritti, per partecipare ed accedere a qualsiasi titolo alle manifestazioni di qualsiasi tipo, devono essere iscritti, al Ruolo federale del cavallo, secondo quanto previsto dall'apposita normativa di cui al Libro I e al Libro VII del presente Regolamento Generale, con obbligo di annotazione della destinazione finale non DPA ed essere in regola con le prescritte vaccinazioni con scadenze successive alla data dell'ultimo giorno della Manifestazione, e con quanto richiesto dalle leggi in vigore.

Il Presidente di Giuria, il Veterinario di Servizio, la Segreteria di Concorso, hanno facoltà di richiedere all'atleta il deposito presso la Segreteria di Concorso dell'originale del documento di identificazione dell'equide, che ha dato luogo all'iscrizione dello stesso al Ruolo federale del cavallo, per ogni controllo che fosse ritenuto utile per identificare il cavallo, verificarne la regolarità della prescritta documentazione sanitaria (a titolo di esempio: vaccinazioni, annotazione della destinazione finale non DPA, certificato di misurazione Pony). Pertanto, il cavallo per essere ammesso nell'area della Manifestazione deve sempre essere accompagnato dall'originale del documento di identificazione dell'equide di cui deve disporre l'atleta, o l'istruttore dello stesso quando under 18.

La regolarità della vaccinazione è attestata da apposita annotazione da parte del medico veterinario sul passaporto dell'equide, o – solo in via subordinata e provvisoria - con specifica autonoma certificazione rilasciata da medico veterinario. La mancata regolarità delle sopradescritte prescrizioni comporta la squalifica del cavallo dalla gara, ove comunque avesse partecipato.

Laddove la vaccinazione fosse attestata da certificazione del medico veterinario e non annotata nel passaporto, il Presidente di Giuria annota nel passaporto (pagina delle vaccinazioni) un warning invitando il proprietario o detentore del cavallo atleta a far apporre la annotazione sul passaporto entro il termine di 30 giorni. Superato detto termine e in assenza di detta annotazione, il cavallo atleta non potrà partecipare ad alcuna successiva manifestazione sportiva, sino all'annotazione sul passaporto dell'avvenuta vaccinazione.

La previsione di detto articolo si applica anche quando difforme o in contrasto con altri regolamenti federali.

364.2 La regolare iscrizione del cavallo al Ruolo federale del cavallo garantisce copertura assicurativa per responsabilità civile così come da Polizza le cui dettagliate condizioni sono pubblicate nel sito F.I.S.E..

364.3 È altresì obbligatoria l'iscrizione al Ruolo federale del cavallo, anche per la sola attività di Avviamento allo Sport e Ludica svolta all'interno di impianti di Enti affiliati o aggregati, o comunque da questi coordinata.

364.4 I pony, seppur iscritti al Ruolo federale del cavallo come tali, possono essere montati in gara anche da cavalieri di età superiore ai 16 anni in categorie cavalli. In dette circostanze – cavaliere di età superiore ai 16 anni – la partecipazione avviene in categorie non riservate pony. Quanto al presente punto fatte salve specifiche differenti previsioni nei regolamenti delle singole discipline sportive.

364.5 Il Veterinario di Servizio presente alla manifestazione controlla almeno il 5% dei passaporti dei pony/cavalli partecipanti, verificando la regolarità, la rispondenza del codice numerico del microchip indicato nel documento con il codice numerico del



microchip rilevato sul cavallo con apposito rilevatore. Di tale verifica consegna relazione di sintesi al Presidente di Giuria o al Delegato Tecnico (CCE).

Art. 365 – Identificazione del cavallo da parte degli Ufficiali di Gara

- 365.1 Ai fini della partecipazione a qualsiasi categoria, gara o partita di una manifestazione, è necessario che il cavaliere abbia al seguito l'originale del "documento di identificazione dell'equide" altresì denominato "passaporto" o SLID (Single Lifetime Identification Document), che riporta i dati identificativi del cavallo e che comprova l'iscrizione del cavallo al Ruolo federale del cavallo.
- 365.2 Detto documento deve essere esibito qualora richiesto dal Presidente di Giuria o dal Delegato Tecnico (CCE), dalla Segreteria di Concorso o dal Veterinario di Servizio.
- 365.3 La Giuria provvede a identificare, mediante uno specifico controllo a campione dei suddetti passaporti, i cavalli partecipanti ad una manifestazione; tale identificazione deve essere fatta con l'assistenza del Veterinario di Servizio. Il controllo comprende la verifica del codice numerico del microchip (c.d. transponder) (corrispondenza del codice numerico del microchip installato sull'equide e codice numerico del microchip riportato sul documento di identificazione dell'equide). Il controllo prevede anche che si verifichi la corretta presenza sul documento di identificazione dell'equide della così detta "dichiarazione di destinazione finale" NON DPA, in coerenza a quanto al precedente Titolo III del Libro I del presente Regolamento Generale.
- 365.4 La Segreteria di Concorso – laddove provveda per qualsiasi motivo a verificare il documento di un equide - controlla altresì che nel documento di identificazione dell'equide sia riportata la dichiarazione di destinazione finale NON DPA in coerenza a quanto al precedente Titolo III del Libro I del presente Regolamento Generale.
- 365.5 I cavalieri iscritti ad una manifestazione hanno l'obbligo di controllare prima dell'inizio della manifestazione che il documento di identificazione dell'equide, sia completo della indicazione dei segni identificativi del cavallo e del codice numerico del microchip, e che il cavallo sia regolarmente iscritto al Ruolo federale del cavallo. Nei casi in cui sia rilevata mancanza od incompletezza, i cavalieri iscritti sono tenuti ad effettuare la necessaria regolarizzazione presso i competenti organi e/o autorità e presso la F.I.S.E.; verificano inoltre che sia stato effettuato il rinnovo dell'iscrizione al Ruolo federale del cavallo per l'anno in corso, che vi sia l'annotazione di vaccinazione che rispetti le scadenze previste dalle vigenti norme e che il cavallo sia registrato come NON DPA.
- 365.6 Della puntuale rispondenza dell'identità del cavallo presentato a partecipare a categoria, gara o partita risponde il cavaliere che partecipa alla manifestazione con detto cavallo, o l'istruttore per cavalieri under 18.

TITOLO II

NORME GENERALI RELATIVE AI CAVALIERI

Art. 366 – Norme generali

- 366.1 Il concorrente iscritto ad una manifestazione deve essere in possesso della prescritta Autorizzazione a Montare vigente per l'anno in corso, il cui regolare possesso può essere verificato dal sistema di Tesseramento on line della F.I.S.E. dal Presidente di Giuria o dal Delegato Tecnico (CCE), dalla Giuria o dalla Segreteria del Concorso.



- 366.2 Le Autorizzazioni a Montare sono disciplinate dallo specifico Libro VIII “Disciplina delle Autorizzazioni a Montare” del presente Regolamento Generale.
- 366.3 Il regolare possesso dell’Autorizzazione a Montare garantisce copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile così come da Polizza le cui dettagliate condizioni sono pubblicate nel sito F.I.S.E..
- 366.4 Un cavaliere, autorizzato a montare, che abbia la qualifica di Children e Junior o Junior e Young Rider o di Young Rider e Senior può partecipare nello stesso anno in occasione dei Campionati Italiani, al Campionato o Criterium o Trofeo programmati durante gli stessi, esclusivamente a gare riservate ad una sola qualifica.
- 366.5 È fatto divieto nelle manifestazioni denominate “Campionati” o “Criterium” o “Trofei” Nazionali o “Campionati” Regionali, o gare di selezione a Progetti, Trofei, Manifestazioni Nazionali cui si accede tramite selezioni o qualifiche sul territorio, che i cavalli iscritti alla manifestazione possano essere montati (anche in campo prova o in campi di esercizio o comunque in qualsiasi area durante la manifestazione) da persona diversa dal cavaliere che lo monta in Campionato o Criterium o Trofeo o gara di selezione o qualifica. Tale divieto vige per tutta la durata della manifestazione. Una manifestazione si intende iniziata 24 ore prima dell’inizio della prima gara ed ultimata 1 ora dopo la fine dell’ultima gara della manifestazione stessa. Ove venisse rilevata infrazione a tale divieto, la Giuria provvede necessariamente e senza indugio alla squalifica del concorrente. Tale previsione si applica salvo differenti disposizioni dettate dagli specifici Regolamenti di disciplina sportiva e/o nei programmi delle singole manifestazioni approvati dal Consiglio federale.
- 366.6 Nel caso in cui un cavaliere dovesse ottenere un passaggio di livello dell’Autorizzazione a Montare nel corso di una manifestazione alla quale stia partecipando, l’ottenimento dell’Autorizzazione a Montare di livello superiore diviene effettiva a manifestazione terminata. In merito a tale prescrizione si intende ottenuta nel corso della manifestazione se successivamente a quando inizia la prima categoria, gara o partita, warm up incluso.
- 366.7 Salvo il divieto di cui al precedente punto 366.5, durante una manifestazione è consentito che un cavallo iscritto ad un concorso sia montato in campo prova o in campi di esercizio da un cavaliere non iscritto. Ciò è consentito se il cavaliere è in regola con il rinnovo dell’autorizzazione a montare per l’anno in corso, che la stessa sia operativa e non sospesa a qualsiasi titolo, e previa comunicazione alla segreteria delle proprie generalità al fine della sua identificazione. Il suddetto cavaliere è, comunque, tenuto all’osservanza di tutte le norme regolamentari. Il cavaliere regolarmente iscritto alla manifestazione risponde di qualsiasi fatto connesso a quanto sopra normato relativamente all’attività svolta dal cavaliere non iscritto con il cavallo con cui il primo è iscritto.

Art. 367 – Iscrizioni alle manifestazioni di tesserati under 18 – Allenamenti e formazione dei tesserati under 18

- 367.1 Le iscrizioni a qualsiasi manifestazione di tesserati under 18 devono essere effettuate dall’ente affiliato/aggregato presso il quale il cavaliere è tesserato con il consenso di uno degli Istruttori/Tecnici di riferimento dell’ente esclusivamente mediante l’utilizzo del sistema di iscrizioni on line o, in caso di indisponibilità, mediante altra modalità prevista dallo specifico Regolamento della singola disciplina sportiva.



- 367.2 Laddove per qualsiasi motivo all'iscrizione dovesse procedere direttamente il Comitato Organizzatore, anche per il tramite della Segreteria, il richiedente dovrà far pervenire o depositare richiesta formulata dal Legale Rappresentante dell'ente affiliato/aggregato presso il quale il cavaliere è tesserato con il consenso di uno degli Istruttori/Tecnici di riferimento dell'ente.
- 367.3 Tale obbligo cessa al compimento del 18° anno di età.
- 367.4 Per tutte le pratiche relative a cavalieri under 18 inerenti alla manifestazione, i cavalieri minorenni devono essere assistiti da uno degli Istruttori/Tecnici di riferimento dell'ente di appartenenza degli stessi che li accompagna alla manifestazione in conformità alle disposizioni del Regolamento Generale e degli specifici Regolamenti della singola disciplina sportiva. L'Istruttore o Tecnico deve avere abilitazione di livello idoneo in coerenza alle previsioni e prescrizioni dettate dal relativo Regolamento di Formazione degli Istruttori o Tecnici della specifica disciplina sportiva; il citato Regolamento definisce modalità e forma delle eventuali deleghe.
- 367.5 È responsabilità dell'ente affiliato/aggregato presso il quale il cavaliere è tesserato, acquisire con proprie procedure interne il consenso di uno degli Istruttori/Tecnici di riferimento dell'ente ai fini di quanto al precedente punto 367.1. Il legale rappresentante dell'ente affiliato nel procedere all'iscrizione del tesserato under 18 implicitamente conferma di aver acquisito tale consenso, e ne risponde nei confronti del Comitato Organizzatore e di F.I.S.E..
- 367.6 L'attività di formazione, avviamento allo sport equestre, allenamento, dei tesserati under 18, svolta in impianto di ente affiliato o aggregato, o in spazio aperto o chiuso con attività coordinata da ente affiliato o aggregato, deve essere coordinata da Istruttore o Tecnico di idoneo livello in funzione della tipologia di attività formativa o allenamento svolto.
L'Istruttore o Tecnico deve essere inserito nella griglia dell'ente affiliato o aggregato o - qualora non sia inserito in detta griglia – deve essere ospitato negli impianti dell'ente previa intesa con l'istruttore o tecnico firmatario in griglia dell'ente.

Art. 368 – Cavalieri stranieri residenti in Italia

- 368.1 I cavalieri stranieri con residenza anagrafica in Italia sono equiparati ai fini della partecipazione a manifestazioni in Italia ai cavalieri italiani, fatte salve le limitazioni eventualmente previste dagli specifici Regolamenti della singola disciplina sportiva.
- 368.2 La loro partecipazione alle manifestazioni nazionali è comunque subordinata al rilascio dell'autorizzazione a montare da parte della F.I.S.E..
- 368.3 In ogni caso i cavalieri stranieri non possono partecipare ai Campionati Italiani e Regionali assoluti di categoria, salvo differente espressa previsione dei singoli Regolamenti di disciplina sportiva.
- 368.4 Per il rilascio della competente autorizzazione a montare si fa riferimento a quanto disposto nel presente Regolamento Generale al successivo Libro VIII, "Disciplina delle Autorizzazioni a Montare", e dalle eventuali disposizioni degli specifici Regolamenti della singola disciplina sportiva.
- 368.5 Il cavaliere straniero con residenza anagrafica in Italia da almeno un anno deve obbligatoriamente tesserarsi alla F.I.S.E. e non può utilizzare la licenza d'ospite.

Art. 369 – Cavalieri stranieri non residenti e cavalieri italiani residenti all'estero

- 369.1 I cavalieri italiani con comprovata residenza all'estero, in possesso di autorizzazione a montare rilasciata da una Federazione estera, possono richiedere una patente che abilita a livello agonistico equivalente a quella estera purché



suffragata da idonea documentazione rilasciata dalla stessa Federazione estera. Ove prodotta tale documentazione, la F.I.S.E. deve acquisire direttamente conferma dell'autenticità dalla Federazione straniera.

- 369.2 Per quanto concerne i cavalieri stranieri non residenti in Italia ed i cavalieri italiani residenti all'estero, resta comunque salva la possibilità della partecipazione a manifestazioni nazionali in conformità a quanto previsto dalla Regolamentazione Generale della F.E.I. e di quanto previsto dagli specifici Regolamenti di disciplina sportiva.

Art. 370 – Licenza d'Ospite per Cavalieri e per Cavalli

- 370.1 I cavalli di proprietà di soggetti che non siano cittadini italiani, se non iscritti ai ruoli federali, per poter partecipare a Manifestazioni Sportive nazionali in Italia – sia con cavalieri italiani che con cavalieri stranieri - devono aver ottenuto il rilascio della "Licenza d'ospite per cavalli" per il cui rilascio è necessario l'invio a F.I.S.E. del documento identificativo del cavallo e il pagamento della relativa quota. Le Licenze d'ospite per cavalli possono essere rilasciate esclusivamente a cavalli di proprietà di soggetti che non siano cittadini italiani. I cavalli iscritti alla BDN-E italiana, con proprietario italiano, devono essere iscritti al Ruolo federale del cavallo F.I.S.E. per prendere parte a Manifestazioni Sportive nazionali.
- 370.2 Il cavallo che partecipa ad una Manifestazione Sportiva con Licenza d'Ospite concorre alla stessa a pieno titolo e quindi con analoghi diritti di partecipazione del cavallo iscritto al Ruolo federale, inclusa la copertura assicurativa, fatte salve le limitazioni eventualmente previste dagli specifici Regolamenti della singola disciplina sportiva.
- 370.3 La Licenza d'Ospite per cavalli e per cavalieri è rilasciata dal Direttore Sportivo avvalendosi del competente Dipartimento Federale in base alle procedure deliberate dal Consiglio federale.
- 370.4 La Licenza d'Ospite per Cavalieri è rilasciata a cittadini stranieri. Non può essere rilasciata a cittadini italiani (anche se stabilmente residenti all'estero, che possono tesserarsi a F.I.S.E. come previsto al Titolo III, Libro I del presente Regolamento Generale). Un cavaliere straniero con Licenza d'Ospite per Cavalieri è tenuto a partecipare alle categorie a lui consentite come da autorizzazione rilasciata e/o equiparata dalla F.I.S.E. così pure per i cavalli in relazione all'età.
- 370.5 Un cavaliere straniero non residente e quindi con Licenza d'Ospite per Cavalieri può, nell'ambito di una manifestazione, fare un cambio di monta con cavalli iscritti da un cavaliere residente in Italia con regolare autorizzazione a montare rilasciata dalla F.I.S.E. e viceversa.
- 370.6 Il cavaliere tesserato F.I.S.E. può montare cavalli con Licenza d'Ospite per cavalli con esclusione delle Licenze d'Ospite di Confine di cui ai successivi articoli.
- 370.7 Ai fini del rilascio della Licenza d'Ospite per Cavalieri, F.I.S.E. verifica la documentazione prodotta e deve acquisire direttamente conferma dell'autenticità della documentazione dalla Federazione straniera.
- 370.8 Non è consentito il rilascio di Licenza d'Ospite al Cavaliere o al Cavallo che sia sottoposto a provvedimenti disciplinari di sospensione disposti da Organi di Giustizia F.I.S.E. o FEI o su cui gravino provvedimenti interdittivi delle competenti autorità giudiziarie. Al fine dell'identificazione del cavallo l'ufficio preposto al rilascio della Licenza d'Ospite verifica anche il numero di microchip.



Art. 371 – Licenze d'Ospite per Cavaliere rilasciate a cavalieri stranieri under 18

371.1 Il cavaliere straniero under 18 in possesso di Licenza d'Ospite per Cavaliere, rilasciata dalla F.I.S.E., può essere accompagnato in gara da un maggiorenne di nazionalità non italiana oppure da un istruttore italiano nel rispetto delle regole e competenze; il nominativo dell'accompagnatore deve essere comunicato alla Segreteria di Concorso all'atto dell'iscrizione o all'arrivo nella sede di svolgimento della manifestazione. Il soggetto responsabile del cavaliere straniero under 18 accompagna detto cavaliere in campo gara per la ricognizione e lo assiste in campo prova.

Art. 372 – Partecipazione a manifestazioni di confine

372.1 Fatte salve le limitazioni eventualmente previste dagli specifici Regolamenti della singola disciplina sportiva, i cavalieri ed i loro cavalli delle nazioni confinanti con l'Italia sono autorizzati a partecipare alle manifestazioni nazionali organizzate nelle reciproche Regioni di confine previa acquisizione della "Licenza d'Ospite per Cavalieri e per cavalli di Confine", rilasciata dalla F.I.S.E. secondo quanto prescritto dai Regolamenti vigenti.

Art. 373 – Partecipazione a categorie nazionali aggiunte a concorsi internazionali

373.1 I cavalieri stranieri ed i loro cavalli sono autorizzati a partecipare a categorie nazionali programmate nell'ambito di manifestazioni internazionali fermo restando che devono comunque far pervenire la richiesta per il rilascio della licenza stessa da parte della Federazione di appartenenza secondo quanto prescritto dai Regolamenti vigenti.

Art. 374 – Diritti e Quote F.I.S.E.

374.1 Il Consiglio Federale determina Diritti di Segreteria o Quote F.I.S.E. dovute per le operazioni e rilascio Licenze di cui ai precedenti articoli del presente titolo.

TITOLO III
DISTINTIVI OLIMPICI E NAZIONALI

Art. 375 – Modalità utilizzo per cavalieri tesserati F.I.S.E.

375.1 I Cavalieri che hanno partecipato ad Olimpiadi nelle discipline degli sport equestri possono fregiarsi in gara del distintivo con i cinque cerchi olimpici, senza limitazione di tempo.

375.2 I Cavalieri che hanno partecipato a Paralimpiadi possono fregiarsi del distintivo con i tre agitos simbolo dell'International Paralympic Committee, senza limitazione di tempo.

375.3 I Cavalieri che hanno partecipato a Campionati Continentali o Mondiali come componenti la squadra italiana, possono fregiarsi dello scudetto tricolore, senza limitazione di tempo.

375.4 I Cavalieri che hanno partecipato a CSIO quali espressioni di rappresentative nazionali possono portare lo scudetto tricolore fino al 31 dicembre dell'anno della partecipazione.

375.5 I Cavalieri, componenti la squadra ufficiale selezionata dalla F.I.S.E. per la partecipazione a manifestazioni, portano nella manifestazione internazionale cui



- partecipano in forza della convocazione, sia in Italia e sia all'estero, lo scudetto tricolore.
- 375.6 I Children che hanno partecipato a Coppe delle Nazioni di CSIOCH o a Campionati Continentali di categoria possono portare lo scudetto tricolore fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del 14° anno di età.
- 375.7 Gli Juniores che hanno partecipato a Coppe delle Nazioni di CSIOJ o a Campionati Continentali di categoria possono portare lo scudetto tricolore fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del 18° anno di età.
- 375.8 Gli Young Riders che hanno partecipato a Coppe delle Nazioni di CSIOY o a Campionati Continentali di categoria possono portare il lo scudetto tricolore fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del 21° anno di età.
- 375.9 Il Campione Italiano di ogni qualifica si fregia con lo scudetto tricolore di "*Campione Italiano*" fino a nuova assegnazione di titolo.
- 375.10 Il tricolore della bandiera italiana sulla copertina sottosella è obbligatorio per cavalli partecipanti in rappresentanza della Squadra Nazionale in tutte le categorie della manifestazione.
- 375.11 I distintivi di cui al presente articolo non possono essere utilizzati da soggetti che non abbiano i requisiti di partecipazione indicati nel presente articolo. Ogni abuso è perseguito da F.I.S.E.. Gli Ufficiali di Gara verificano nelle manifestazioni il corretto utilizzo dei distintivi per come prescritto nel presente articolo, diffidando dall'utilizzo abusivo eventuali soggetti non aventi titolo.

TITOLO IV

NORME SUL RISPETTO DEL CAVALLO E CAUTELE PER GARANTIRNE IL BENESSERE

Art. 376 – Codice di condotta per il benessere del cavallo

- 376.1 La F.I.S.E., anche in quanto rappresentante per l'Italia della Federazione Equestre Internazionale (FEI) riconosce ed adotta il Codice di Condotta FEI per il Benessere del Cavallo, di cui con il presente articolo si dispone il recepimento dinamico.
- 376.2 Gli Ufficiali di Gara, e i tesserati alla Federazione sono tenuti ad osservare e far rispettare i Regolamenti FEI e F.I.S.E. con specifica attenzione a quanto disposto a favore del rispetto del cavallo, della sua tutela e alla prevenzione da maltrattamenti e abusi, nonché a intervenire quando ravvisano maltrattamenti.
- 376.3 Gli Istruttori e Tecnici curano, sin dai primi approcci con l'allievo, di formare il cavaliere e trasmettere i principi di cui ai punti precedenti al cavaliere stesso, ai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale per i cavalieri under 18, e comunque a coloro che abitualmente accompagnano e/o assistono i cavalieri.
- 376.4 Istruttori, Tecnici, dirigenti degli Enti Affiliati o Aggregati sono responsabili nel trasmettere principi di rispetto, tutela, prevenzione da maltrattamento dei cavalli e tutela del benessere quale fattore essenziale e prioritario per la pratica degli sport equestri.

Art. 377 – Maltrattamenti

- 377.1 Nessuno può mai maltrattare e/o abusare di un cavallo o un equide in generale. Per evitare comportamenti cui consegua abuso o maltrattamento è necessario adottare ogni idonea attenzione nel corso delle attività di addestramento,



allenamento, partecipazione a gare o manifestazioni, trasporto, scuderizzazione, e comunque in qualsiasi altra situazione.

377.2 I termini maltrattamento o abuso indicano qualsiasi azione od omissione (dolosa o colposa) che causa o può causare dolore o disagio a un cavallo.

Si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti comportamenti:

- frustare o percuotere un cavallo in modo violento e/o eccessivo e/o ripetuto;
- sottomettere un cavallo utilizzando un qualsiasi tipo di attrezzatura che produca scosse elettriche;
- sottomettere un cavallo utilizzando un qualsiasi tipo di attrezzatura coercitiva;
- utilizzo degli speroni in modo eccessivo, ostinato, o comunque tale da produrre ferite volontarie al cavallo;
- uso violento e ripetuto delle redini producendo strattoni che agiscano con violenza sulla bocca, sul naso o sulla fronte del cavallo, agendo sull'imboccatura o altra attrezzatura;
- gareggiare con un cavallo che si palesi esausto, affetto da zoppia, ferito, in precarie condizioni fisiche;
- malmenare in qualsiasi maniera un cavallo;
- sensibilizzare qualsiasi parte di un cavallo con l'utilizzo di prodotti o tecniche o bardature che incrementino l'effetto dell'urto o contatto con barriere, ostacoli, o altra attrezzatura usata in addestramento, allenamento o gara, o che provochino con l'urto o il contatto reazioni o sollecitazioni di rilevante dolore;
- desensibilizzare qualsiasi parte di un cavallo che limiti o elimini la sensazione di dolore che potrebbe derivare da urto con barriere, ostacoli, o altra attrezzatura usata in allenamento o gara;
- costringere un cavallo a privazione di alimentazione, acqua o adeguata movimentazione, o comunque trascurare che lo stesso sia alimentato con regolarità e sia movimentato ove non scuderizzato in condizioni che ne favoriscano autonomamente la movimentazione;
- immobilizzare o isolare un cavallo per lunghi periodi impedendone i più elementari movimenti.

377.3 Qualsiasi persona che sia testimone o dettagliatamente informata di un maltrattamento o abuso è tenuta a darne comunicazione.

Se l'episodio di cui si ha conoscenza avviene durante una manifestazione sportiva, detta comunicazione deve essere data tempestivamente con qualsiasi modalità al Presidente di Giuria, o ad altro Ufficiale di Gara, o al Veterinario di Servizio. In assenza di questi ad un rappresentante del Comitato Organizzatore.

Ai fini della tutela del benessere del Cavallo Atleta, gli Ufficiali di Gara devono intervenire immediatamente, anche eliminando dalla gara o dalla manifestazione il binomio interessato da tali maltrattamenti, e sanzionare qualsiasi maltrattamento e/o abuso rilevato durante manifestazioni che si svolgano sotto l'egida F.I.S.E..

Laddove l'episodio di abuso avvenga in circostanze estranee ad una manifestazione sportiva, colui che ne fosse testimone o ne venisse dettagliatamente a conoscenza deve provvedere a darne comunicazione senza indugio agli Organi di Giustizia F.I.S.E. o comunque alla Federazione.

377.4 Per quanto non precisato nel presente articolo si rinvia al Regolamento Veterinario.

Art. 378 – Sicurezza del cavaliere

378.1 F.I.S.E. ritiene necessario adottare idonee attenzioni volte a contribuire alla salvaguardia della sicurezza dei cavalieri nell'esercizio delle attività di addestramento, allenamento, partecipazione a gare o manifestazioni, e comunque



in qualsiasi altra situazione in cui il cavaliere eserciti la propria attività sportiva. Gli Istruttori e i Tecnici sono adeguatamente formati dalla Federazione anche per assistere e supportare i cavalieri ad adottare precauzioni e attrezzature idonee a limitare la rischiosità intrinseca e connessa all'attività sportiva e agli sport equestri in generale.

L'istruttore o Tecnico ha titolo ad imporre ai praticanti attività sportiva sotto l'egida F.I.S.E. l'adozione di abbigliamento funzionale alla disciplina praticata e di idonee protezioni per come prescritte da F.I.S.E.. In assenza delle stesse il cavaliere non può essere ammesso a praticare attività di cui al primo comma del presente articolo in impianti di Enti affiliati o aggregati, e/o comunque in attività svolte sotto l'egida F.I.S.E..

Ogni cautela e prudenza dell'Istruttore o Tecnico non può comunque che limitare la pericolosità insita agli sport equestri. Pertanto, il cavaliere - e per esso il soggetto che esercita la responsabilità genitoriale per i minori di anni 18 - praticando sport equestri assume ogni rischio, alea e responsabilità dei possibili accadimenti e incidenti connessi all'esercitare attività sportiva in binomio con l'altro atleta - il cavallo - essere autonomamente senziante e quindi non completamente controllabile dal cavaliere o dall'istruttore o tecnico che lo forma e coadiuva nell'esercizio dell'attività sportiva.

378.2 Nelle attività di avviamento allo sport, addestramento, allenamento, partecipazione a gare o manifestazioni, e comunque in qualsiasi altra situazione in cui il cavaliere eserciti la propria attività sportiva sul cavallo:

- per i cavalieri under 18 è sempre obbligatorio l'uso del casco protettivo allacciato, mentre montano e nell'esercizio di qualsiasi disciplina, ad eccezione del Volteggio;
- per tutti i cavalieri l'uso del casco protettivo allacciato è obbligatorio in attività che comportino il salto.

È richiesto che il casco protettivo - altresì denominato cap - sia un casco per sport equestri dotato di etichetta CE come prevista dalla normativa europea e/o nazionale vigente.

378.3 Per i cavalieri under 18 è sempre obbligatorio l'uso del giubbino protettivo o protezione simile, almeno della tipologia paraschiena, dotato della etichetta CE come prevista dalla normativa europea e/o nazionale vigente, nelle attività di avviamento allo sport, addestramento, allenamento, partecipazione a gare o manifestazioni. Sono esentate da tale prescrizione le attività di messa in sella, "battesimo" della sella e/o altre attività montate effettuate "a mano" dall'istruttore o tecnico o operatore, nonché le attività svolte su pony di altezza massima 118 con i ferri, i giochi dei pony games effettuati con pony di qualsiasi altezza, con eccezione di quando sia prevista attività di salto, i giochi dei mounted games e la disciplina del Volteggio.

Detto giubbino protettivo deve essere dotato di etichetta CE come prevista dalla normativa europea e/o nazionale vigente. In alternativa può essere utilizzato il giubbino equipaggiato con airbag

Restano salve specifiche differenti previsioni nei regolamenti delle singole discipline sportive o esenzioni documentate da certificati medici valutati e accettati dalla Federazione (richiesta di esenzione documentata da inviare a formazione@fise.it).

Per i tesserati F.I.S.E. under 18 l'obbligo di indossare il giubbino protettivo si applica, quando svolgono attività di salto, anche nelle competizioni sportive agonistiche sotto l'egida FEI.



TITOLO V **ISCRIZIONE EQUIDE AL RUOLO FEDERALE DEL CAVALLO**

CAPO I **NORME E CRITERI GENERALI**

Art. 379 – Definizioni

- 379.1 Il termine cavallo senza distinzione di sesso o razza è riferito anche ai pony o altri componenti del genere equino, intendendo come tali quelli nati da una fattrice del genere cavallo.
- 379.2 È istituita una sezione speciale del Ruolo federale del cavallo cui possono essere iscritti – con analoghe forme e procedure previste per i cavalli – anche altri equidi, (muli, bardotti, asini, ecc.). Detti equidi, iscritti ad apposite sezioni del Ruolo – una per ciascuna specie - potranno partecipare a manifestazioni sportive, e quindi a categorie, gare o partite nei limiti e forme stabiliti dai singoli regolamenti di disciplina sportiva.
- 379.3 Si definisce “Cavallo Italiano” ai fini dei Regolamenti F.I.S.E. quello iscritto ad uno dei libri genealogici tenuti dal Ministero di riferimento MiPAAF - Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali - e quelli riconosciuti nei registri sportivi tenuti dallo stesso MiPAAF. Sono comunque esclusi fattrici e/o stalloni da riproduzione registrati al MiPAAF a tal fine.

Art. 380 – Tipologie di iscrizione

- 380.1 Sono consentite due tipologie di iscrizione al Ruolo federale del cavallo:
- iscrizione al Ruolo federale del cavallo;
 - iscrizione temporanea anonima al Ruolo federale del cavallo.

Art. 381 – Iscrizione al Ruolo federale del cavallo

- 381.1 L'iscrizione al Ruolo federale del cavallo:
(di seguito denominata anche semplicemente con “iscrizione”) registra gli equidi al Ruolo federale del cavallo. L'iscrizione indica la specialità alla quale si intende impegnare l'equide atleta (attività agonistica ovvero attività ludica ovvero discipline non olimpiche, ecc.) e specifica la categoria alla quale appartiene l'equide (cavallo, pony, o altra tipologia di equidi) consentendo l'inquadramento delle attività praticabili in funzione della specialità scelta, per come specificato al successivo art. 383. L'iscrizione ha validità annuale, e scade il 31 dicembre dell'anno in cui viene effettuata salvo espressa proroga disposta dal Consiglio Federale. L'iscrizione può essere rinnovata di anno in anno.

Art. 382 - Iscrizione temporanea anonima al Ruolo federale del cavallo e Partecipazione a manifestazioni di cavalli o pony o altri equidi “Fuori Classifica”

- 382.1 L'iscrizione temporanea ha validità 120 giorni e consente di registrare e denominare in gara il cavallo o pony con una dicitura anonima. Consente l'iscrizione e la partecipazione anonima e “fuori classifica” del cavallo o pony alle manifestazioni. L'iscrizione temporanea ha comunque scadenza il 31 dicembre dell'anno in cui è stata effettuata, anche qualora sia trascorso un termine inferiore alla durata prevista dell'iscrizione. Il proprietario dell'equide così iscritto al Ruolo federale del cavallo, limitatamente al periodo di validità dell'iscrizione come sopra



definito, è coperto da garanzia assicurativa così come da Polizza le cui dettagliate condizioni sono pubblicate nel sito F.I.S.E..

- 382.2 F.I.S.E. garantisce la non accessibilità al data base che archivia il numero di microchip dell'equide abbinato al nome salvo che tale dato sia richiesto ai fini della verifica della copertura assicurativa in caso di sinistro. Scaduto il termine di validità, l'iscrizione temporanea del cavallo cessa e il proprietario o detentore può procedere a nuova iscrizione temporanea con analoga procedura con le limitazioni del comma seguente.
- 382.3 Un cavallo può partecipare come "Fuori Classifica" a manifestazione organizzata sotto l'egida F.I.S.E. quando ciò viene espressamente richiesto in fase di iscrizione. Il cavallo fuori classifica partecipa, per finalità di addestramento o equivalenti, anche montato da cavaliere che abbia abilitazioni differenti da quelle ammesse nella categoria, gara o partita in cui viene iscritto, purché l'autorizzazione a montare posseduta dal cavaliere sia di livello eguale o agonisticamente superiore a quella necessaria per prender parte alla competizione del livello della categoria, gara, o partita cui si iscriva, in coerenza ai criteri definiti per le Autorizzazioni a Montare nel Libro VIII del presente Regolamento. La partecipazione fuori classifica è consentita esclusivamente a cavalieri in regola con il tesseramento e che abbiano al momento della partecipazione i requisiti e le condizioni per partecipare a manifestazioni "in classifica". La partecipazione fuori classifica del cavallo non è annotata nella classifica della categoria, gara o partita cui il cavallo o pony sia ammesso a partecipare e in qualsiasi altro documento F.I.S.E.. Alla prova effettuata non è attribuito alcun esito, e pertanto – anche nelle comunicazioni al pubblico, negli annunci del segretario speaker, e in qualsiasi altro documento - si annota che il cavallo fuori classifica è "partito" senza ulteriore precisazione sull'esito (penalità, punteggio, tempo, ecc.). Negli Ordini di Partenze e nelle Classifiche figura, pertanto, esclusivamente il nome e cognome del cavaliere e (al posto del nome del cavallo) l'indicazione "Fuori Classifica"

Art. 383 – Specialità

Specialità	Attività consentite
Cavalli/Pony Ludica attività	Prima iscrizione di cavalli atleti e pony atleti che svolgono attività ludico-addestrativa, di avviamento agli Sport Equestri (con possibilità di partecipare a tutte le categorie previste per le patenti A e svolgere attività di Equitazione di Campagna (Turismo Equestre)
Cavalli/Pony avviamento sport equestri	Prima iscrizione cavalli atleti e pony che svolgono attività di avviamento agli Sport Equestri, Scuola cavalli e pony, attività ludico-addestrativa, Interventi assistiti con il cavallo e Sport integrati (attività solo all'interno dell'Ente che provvede alla iscrizione al Ruolo del cavallo atleta). Tali cavalli atleti o pony possono altresì partecipare anche al Circuito Scuole Jump Salto Ostacoli, ai Concorsi sociali e intersociali delle diverse discipline limitatamente alle gare per attività ludico-addestrativa che si svolgano presso impianti di Enti Affiliati o Aggregati FISE



Cavalli da Concorso	Tutte le attività ludiche e agonistiche di tutte le discipline
Cavalli da concorso senza documento di origine	Tutte le attività ludiche e agonistiche di tutte le discipline
Cavalli Italiani	Tutte le attività ludiche e agonistiche di tutte le discipline
Cavalli/Pony per discipline Non Olimpiche	Tutte le attività ludiche, e attività agonistica per le discipline non olimpiche
Cavalli Polo	Tutte le attività ludiche, e attività agonistica per la disciplina Polo
Cavalli/Pony per Equitazione Americana	Attività Equitazione Americana e Reining
Cavalli/Pony Mounted Games	Attività Mounted Games
Pony	Tutte le attività ludiche e agonistiche di tutte le discipline
Pony attività ludico/addestrativa	Attività ludiche tutte le discipline
Cavalli/Pony concorsi di sviluppo e promozionali	Attività ludico-addestrativa, di avviamento agli Sport Equestri, nelle categorie ludiche in concorsi Promozionali e di Sviluppo nelle diverse discipline
Cavalli/Pony Scuola	Scuola cavalli e pony, attività ludico-addestrativa, Interventi assistiti con il cavallo e Sport integrati (attività solo all'interno dell'Ente che provvede alla iscrizione al Ruolo del cavallo atleta). Circuito Scuole Jump Salto Ostacoli, Concorsi sociali e intersociali delle diverse discipline limitatamente alle gare per attività ludico-addestrativa che si svolgano presso impianti di Enti Affiliati o Aggregati FISE
Pony Italiani	Tutte le attività ludiche e agonistiche di tutte le Discipline



Art. 384 – Requisiti per l'Iscrizione al Ruolo federale del cavallo

384.1 Per ottenere l'iscrizione al Ruolo federale del cavallo è necessario che:

- a) il cavallo sia in possesso di un Documento identificativo (già Passaporto/Certificato d'Origine, ora detto SLID - Single Lifetime Identification Document) emesso dallo Stato di provenienza fra quelli riconosciuti dall'Unione Europea che è di seguito indicato come Documento di Origine *1;
o alternatively l'equide sia stato registrato presso la BDN-E del competente Ministero italiano². Gli equidi in possesso di Documento di Origine italiano (per es. UNIRE, ASSI, APA, AIA, ANAM, ANICA, ANACRHA, MIASAF, già MIPAAF, etc.) sono già registrati nella Anagrafe nazionale degli Equidi-BDN-E all'atto della loro emissione e restano gestiti in BDN dai rispettivi Enti.
L'equide di origine sconosciuta deve acquisire preliminarmente registrazione all'Anagrafe nazionale degli Equidi BDN presso uno degli enti abilitati a tale funzione dal competente Ministero²;
- b) l'equide sia provvisto di microchip/transponder (non sono ammissibili i microchip la cui numerazione inizia con "000")
- c) il documento di origine abbia la parte grafica dell'identificazione (così detto "pupazzetto") correttamente compilata, sottoscritta e timbrata dal Medico Veterinario. Se il documento di origine è compilato in una lingua diversa da inglese o francese, è facoltativa la compilazione dell'allegato "B".
- d) ove l'equide vada inserito nella categoria "pony" è altresì necessario che abbia un Certificato di Misurazione Pony rilasciato da non più di 1 anno, conforme alle prescrizione del Regolamento Veterinario F.I.S.E..
- e) il cavallo sia in possesso del "certificato di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva del cavallo" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 28 febbraio 2021 e ss. mm.. Detto certificato rilasciato da medico veterinario attesta l'identificazione dell'equide, riportando obbligatoriamente i dati del documento identificativo, del numero di microchip/transponder e dell'UEN (Universal Equine Life Number) ed è rilasciato in seguito di una visita clinica eseguita ai sensi di quanto previsto dal Ministero della Salute.

Deve essere acquisito e conservato per almeno un quinquennio dall'Ente affiliato o aggregato che richiede a F.I.S.E. l'iscrizione o il rinnovo annuale dell'iscrizione al Ruolo federale del cavallo. Se detta iscrizione o rinnovo sono richiesti direttamente dal proprietario o detentore, è su questo soggetto che ricade l'onere di conservazione quinquennale della certificazione.

Per idoneità si intende una sana e robusta costituzione di base risultante all'esame clinico, a prescindere dalla preparazione atletica e tecnica specifica necessaria per la disciplina praticata e che, necessariamente, è soggetta a variabili contingenti ed all'evoluzione dell'allenamento nel corso dell'anno.

Art. 385 – Modalità di richiesta

*1 Per i Documenti di Origine stranieri il riconoscimento avviene a cura del soggetto abilitato dal competente Ministero all'iscrizione in BDN-E. Per l'elenco dei Passaporti riconosciuti in ogni Paese UE, si veda il seguente sito internet, cliccando sulla nazione d'interesse:

https://ec.europa.eu/food/animals/identification/equine/ms_info_en

² L'inserimento nella BDN dello Stato può essere effettuato, per i cavalli di pertinenza, anche tramite portale dedicato "Anagrafe Equina FISE" il cui banner con il relativo link è presente nella homepage del sito.



385.1 L'iscrizione al Ruolo Federale del Cavallo può essere richiesta:

- on-line, dal sito FISE alla pagina <https://servizi.fise.it/> ;
- presso una sede F.I.S.E. sul territorio, nel rispetto degli orari di apertura al pubblico indicati sul sito www.fise.it.

Supporto e informazioni sulle modalità di iscrizione avvalendosi del sistema on-line possono essere acquisite presso la sede centrale della F.I.S.E. al numero telefonico 06/83668413 o all'indirizzo mail tesseramentocavalli@fise.it.

Art. 386 – Importi e modalità di pagamento Quote FISE per Iscrizione al Ruolo federale del cavallo

386.1 Gli importi dovuti per le operazioni di Iscrizione al Ruolo federale del cavallo e per altre attività collegate sono determinati dal Consiglio Federale e indicate nel Libro delle Quote FISE pubblicato nel sito federale al link <https://www.fise.it/federazione/norme-federali.html> .

386.2 Per le operazioni presso gli uffici dei Comitati Regionali, è possibile utilizzare le seguenti modalità di pagamento:

- 1) C/C postale (chiedere al Comitato Regionale del quale ci si intende avvalere, le coordinate del conto postale), specificando nella causale del versamento, tipo di operazione e nome del cavallo;
- 2) bonifico bancario (chiedere al Comitato Regionale del quale ci si intende avvalere, le coordinate bancarie), specificando nella causale del versamento, tipo di operazione e nome del cavallo;
- 3) carta di credito.

Le modalità 1) e 2) non possono essere utilizzate per le richieste on-line. La carta di credito può essere utilizzata sia per i pagamenti on-line che presso il POS presente negli uffici dei Comitati Regionali.

Non è ammesso il pagamento in contanti o assegni.

CAPO II

PRIMA ISCRIZIONE AL RUOLO FEDERALE DEL CAVALLO

Art. 387 – Requisiti e documenti necessari

387.1 Per richiedere una nuova iscrizione di un equide al Ruolo federale del cavallo è necessario che il proprietario produca a F.I.S.E. anche a mezzo scansione in formato pdf:

- a) Documento di Origine come indicato al precedente articolo 384 del presente Regolamento, nella sua completa interezza, ovvero in tutte le pagine che lo compongono;
- b) modulo di richiesta di iscrizione al Ruolo Federale del Cavallo Allegato RF/1 compilata;
 - se l'equide è di proprietà di un minore è necessario compilare anche il modulo Allegato RF/3;
 - se intestato a una società di persone, società di capitali, società cooperativa, è necessario allegare copia della visura camerale;
 - se intestato a una azienda individuale occorre allegare copia dell'attribuzione codice fiscale;
 - se intestato a un'associazione occorre allegare copia dell'attribuzione codice fiscale;



- c) se si richiede di iscrivere l'equide come pony occorre allegare copia del Certificato Ufficiale di Misurazione Pony (Allegato H);
- d) copia di un documento di identità in corso di validità del Proprietario o legale rappresentante e codice fiscale.

387.2 Al momento dell'iscrizione dell'equide, il proprietario – persona fisica o legale rappresentante della persona giuridica – è tenuto - qualora non sia già tesserato F.I.S.E. ad altro titolo - a comunicare alla Federazione i propri dati anagrafici, codice fiscale e recapiti al fine di essere tesserato contestualmente all'iscrizione dell'equide al ruolo quale Tesserato Proprietario, acquisendo i relativi diritti e doveri. È compito e responsabilità del proprietario, persona fisica o legale rappresentante della persona giuridica, comunicare ogni eventuale cambiamento o aggiornamento dei dati già comunicati sia del proprietario che dell'equide. In caso contrario resta responsabile sotto un profilo sportivo in solido con eventuali nuovi proprietari tesserati.

Art. 388 – Richiesta on-line

- 388.1 È possibile richiedere l'iscrizione al Ruolo federale del cavallo direttamente tramite il sito F.I.S.E., alla funzione disponibile al seguente link: <https://servizi.fise.it/>.
- 388.2 Gli Enti affiliati o aggregati e i tesserati F.I.S.E. accedono utilizzando le stesse credenziali di accesso al tesseramento on-line. In tutti gli altri casi, occorre registrarsi fornendo un nome utente ed una password.

Art. 389 – Richiesta presso l'ufficio del Comitato Regionale

- 389.1 Il richiedente consegna presso il Comitato Regionale del quale ci si intende avvalere i documenti richiesti presentando copia del documento comprovante l'avvenuto pagamento o comunicando che si intende utilizzare quale metodo di pagamento il carrello, come indicato al precedente articolo. È cura del Comitato Regionale compilare la scheda on line dell'equide con tutti i dati previsti, provvedendo alla scansione e al caricamento dei documenti necessari.
- 389.2 Laddove la documentazione sia prodotta in maniera incompleta, ma siano presenti i documenti essenziali, il Comitato Regionale può provvedere all'emissione di un certificato provvisorio così come previsto al precedente art. 381.2.

Art. 390 – Rinnovo iscrizione

- 390.1 Per il rinnovo annuale dell'iscrizione non è richiesta la produzione di alcun nuovo documento.
- 390.2 Richiesta on-line. Il procedimento è effettuato accedendo alla piattaforma del tesseramento on line, accedendo con le credenziali di un qualunque circolo affiliato. Il rappresentante di Ente affiliato o aggregato accede sulla piattaforma e ricerca l'equide di cui intende provvedere al rinnovo annuale.
- 390.3 Richiesta presso F.I.S.E. Comitato Regionale. Al pagamento si procede con le modalità previste al precedente art. 386.2.
- 390.4 Ove in fase di rinnovo emergesse che la scheda del cavallo nel tesseramento online non contiene la scansione del documento di origine, o altro documento di cui è prevista l'inserimento, è obbligatorio procedere al caricamento con modalità analoghe a quelle dei precedenti articoli per poter procedere al rinnovo. A ciò si procede on-line o recandosi con il documento da scansare presso F.I.S.E. Comitato Regionale.



CAPO III

PRIMA ISCRIZIONE TEMPORANEA ANONIMA

Art. 391 – Requisiti e documenti necessari

391.1 Al fine dell'iscrizione temporanea al Ruolo federale del cavallo, che deve necessariamente essere effettuata prima dell'iscrizione del cavallo a qualsiasi manifestazione, il proprietario o detentore provvede all'iscrizione telematica; indicando esclusivamente: il numero di microchip, l'anno di nascita, il sesso (maschio, femmina, castrone), il colore del mantello, la destinazione finale NON Dpa. Non sono da indicare il nome del cavallo, i segni distintivi o di altri elementi identificativi. Non è richiesto l'inserimento dei dati del documento di origine o l'iscrizione o registrazione ad albi o enti. Ai fini dell'iscrizione temporanea il pony non necessita del certificato ufficiale di misurazione F.I.S.E., poiché l'iscrizione temporanea al Ruolo consente di partecipare a manifestazioni esclusivamente in forma anonima e fuori classifica senza distinzione tra pony e cavallo.

Art. 392 – Richiesta on-line

- 392.1 Il Proprietario può richiedere l'Iscrizione temporanea anonima tramite accesso al sito F.I.S.E., alla funzione disponibile al seguente link: <https://servizi.fise.it/>;
- 392.2 Gli Enti affiliati o aggregati e i tesserati F.I.S.E. possono accedere utilizzando le stesse credenziali di accesso al tesseramento on-line, In tutti gli altri casi, occorre registrarsi fornendo un nome utente ed una password.
- 392.3 È consentito richiedere una seconda iscrizione temporanea anonima per altri sessanta giorni.

Art. 393 – Passaggio da temporaneo anonimo a definitivo

- 393.1 Il proprietario dell'equide può procedere a trasformare l'iscrizione temporanea anonima in iscrizione definitiva al Ruolo federale del cavallo.
L'operazione può essere effettuata esclusivamente presso gli uffici F.I.S.E. Comitato Regionale competente, per poter fruire della detrazione dell'importo già versato per l'iscrizione anonima (se la trasformazione della tipologia di iscrizione è effettuata entro l'anno solare).
- 393.2 I documenti necessari sono gli stessi previsti per la prima iscrizione al Ruolo federale del cavallo, come dettagliatamente indicato al precedente art. 387.1.
- 393.3 Per detta attività non è disponibile alcuna procedura on-line.

TITOLO VI

PASSAGGIO DI PROPRIETÀ

Art. 394 – Requisiti e documenti necessari

- 394.1 Il proprietario – per come registrato nei documenti del cavallo - presenta a F.I.S.E. Comitato Regionale i seguenti documenti:
- modulo di richiesta registrazione passaggio di proprietà (Allegato RF/5) firmato dal nuovo Proprietario che autorizza anche il trattamento e la pubblicazione dei propri dati quali tesserato F.I.S.E. nella qualità di proprietario e quale intestatario dell'equide;
 - Documento di Origine dell'equide in originale che consenta di verificare l'avvenuta trascrizione alla BDN del passaggio di proprietà;



- copia del documento comprovante l'avvenuto pagamento della prevista Quota F.I.S.E.;
- è consentito, in assenza dell'apposito tagliando trasmesso dalla B-DN o MASAAF o altro ente preposto, la registrazione del passaggio di proprietà a fronte della presentazione della documentazione prodotta all'ente preposto e della ricevuta del relativo pagamento.

L'equide per svolgere attività sportiva e/o competizioni deve essere iscritto al Ruolo federale del cavallo, in regola con la quota dell'anno in corso. Inoltre, i passaggi di proprietà devono corrispondere alla reale situazione nella Banca Dati Nazionale Equidi BDN.

Verificata la correttezza e la completezza della documentazione necessaria, F.I.S.E. Comitato Regionale provvede a registrare l'avvenuto passaggio di proprietà nella piattaforma del tesseramento on-line e applica sul documento di identificazione dell'equide, nell'apposita sezione, l'etichetta riportante i dati del nuovo proprietario.

394.2 Il nome del proprietario e, se indicato dell'allevatore, sarà riportato nell'apposita banca dati FISE consultabile dal pubblico.

Il proprietario indicato nei registri federali è responsabile - sotto il profilo sportivo - dell'equide in maniera solidale con l'affidatario o il detentore qualora non abbia sottoscritto e trasmesso presso il CR competente apposito scarico di responsabilità relativo all'affidamento dell'equide.

394.3 È compito e responsabilità anche del proprietario e/o legale rappresentante dell'ente giuridico proprietario comunicare eventuali cambiamenti e/o aggiornamenti della proprietà e/o detenzione dell'equide. In caso contrario questi resta responsabile sotto un profilo sportivo, in solido con eventuali nuovi proprietari e/o affidatari tesserati.

TITOLO VII **MODIFICA DEL NOME DELL'EQUIDE**

Art. 395 – Fattispecie in cui è consentito modificare il nome dell'equide

395.1 Il nome originale dell'equide (birth name) per come indicato sul Documento d'origine non può essere mai modificato fatta salva l'esigenza di rettifica per correzione di errori o refusi trascritti all'atto dell'iscrizione.

395.2 Laddove l'equide sia stato registrato con un nome diverso da quello riportato sul certificato d'origine:

- qualora sia l'Ente genealogico d'appartenenza o la BDN a modificare d'ufficio il nome (per omonimia o per refuso), il cambio di nome è registrato da F.I.S.E. al Ruolo federale del cavallo senza alcun onere;
- qualora il nome sul certificato di origine di un cavallo straniero fosse diverso dal nome con cui è stato registrato presso la BDN e quindi al Ruolo federale del cavallo, si procede al cambio di nome senza oneri per registrare il nome corretto così come riportato sul certificato di origine. Se invece si vuole mantenere il nome registrato presso la BDN il proprietario può richiederlo espressamente con procedura che equivale al "cambio di nome dell'equide" previo pagamento della quota stabilita dal Consiglio Federale ed esposta nel Libro delle Quote F.I.S.E.. (e alla FEI se ivi registrato).



Art. 396 – Nominativo del cavallo con denominazione dell'allevamento

396.1 Gli allevamenti che denuncino all'atto dell'iscrizione il nominativo del cavallo o altro equide accompagnato dalla denominazione dell'allevamento stesso – sia essa la ragione sociale dell'allevamento e/o la sua usuale denominazione commerciale – sono esonerati dal pagamento di diritto di segreteria e/o di altre tasse e/o diritti e/o formalità.

Art. 397 – Nominativo del cavallo con suffisso di denominazione di Forza Armata, Gruppo Sportivo di Ente Militare, Corpo dello Stato o Ente assimilato

397.1 Le Forze Armate della Repubblica Italiana, i Gruppi Sportivi di Enti Militari o di Corpi dello Stato o Ente assimilato possono richiedere l'aggiunta del suffisso della specifica Forza Armata, o Gruppo Sportivo di Ente Militare, o di Corpo dello Stato, al nome dei cavalli o altri equidi di cui detta Forza Armata, o Gruppo Sportivo di Ente Militare, o di Corpo dello Stato è proprietario o affidatario o detentore in forza di contratto scritto.

397.2 In questi casi si seguirà lo stesso iter previsto ai precedenti articoli del presente Regolamento, al fine della registrazione dello stesso sul certificato d'identità nazionale.

397.3 Detti soggetti sono esentati dal pagamento dei correlati diritti di segreteria e/o di altre tasse e/o diritti.

Art. 398 – Modalità per effettuare la registrazione del Cambio Nome

398.1 Al fine di richiedere il cambio nome del cavallo intesa quale aggiunta di Nome Sportivo del cavallo, anche nei casi di nome commerciale, il proprietario – per come registrato nei documenti del cavallo -presenta a F.I.S.E. Comitato Regionale i documenti di seguito elencati:

- modulo di richiesta Cambio nome (Allegato RF/6) firmato dal Proprietario;
- documento di origine dell'equide in originale, contenente gli estremi di registrazione alla BDN – o specifico libretto rilasciato da ente a ciò autorizzato dal competente ministero – che documenti che l'equide è già registrato alla Banca Dati Nazionale degli Equidi. L'indicazione dell'ultimo proprietario deve coincidere con quella del soggetto richiedente;
- copia del documento comprovante l'avvenuto pagamento della prevista Quota F.I.S.E..

398.2 Verificata la correttezza e la completezza della documentazione necessaria, F.I.S.E. Comitato Regionale provvede a registrare il cambio di nome nel Ruolo federale del cavallo e applica sul documento di identificazione dell'equide, nell'apposita sezione, l'etichetta con il nuovo nome.

TITOLO VIII
MODIFICA DATI SEGNALETICI

Art. 399 – Requisiti e Procedimento per modifica dati segnaletici di un equide

399.1 Il proprietario di un equide iscritto al Ruolo federale del cavallo – per come registrato nei documenti del cavallo - può richiedere aggiornamenti ai dati segnaletici registrati del proprio equide per modifiche sopravvenute (ad esempio: avvenuta castrazione, ingrigimento, presenza di nuove cicatrici, peli bianchi, ecc...).



F.I.S.E. effettua la registrazione di dette modifiche senza oneri per il proprietario richiedente.

A tal fine il proprietario – per come registrato nei documenti del cavallo - presenta (o trasmette anche scansione in pdf) al competente Ufficio F.I.S.E. i seguenti documenti:

- modulo di richiesta Modifica Dati Segnaletici (**Allegato RF/5**) sottoscritto;
- documento di origine dell'equide aggiornato ai dati segnaletici registrati/modificati apportati da Medico Veterinario che li attesti con la propria sottoscrizione.

Verificata la correttezza e la completezza della documentazione necessaria, F.I.S.E. provvede a registrare nel Ruolo federale del cavallo le modifiche ai dati segnaletici dell'equide.

399.2 Analoghe modifiche al Documento di origine del cavallo devono essere effettuate con le modalità previste dall'Ente emittitore dello stesso.

TITOLO IX **BLOCCO DELL'EQUIDE**

Art. 400 – Blocco su richiesta del proprietario

400.1 Il proprietario – per come risultante nei documenti del cavallo - di un equide registrato al Ruolo federale del cavallo, può richiedere alla FISE il blocco, anche temporaneo, dell'operatività dell'Iscrizione al Ruolo del cavallo a seguito di:

- Provvedimento con cui l'equide venga dichiarato non più di proprietà emesso da competente Autorità Giudiziaria o altro provvedimento che legittimi il blocco emesso da competente Autorità Sportiva o Giudiziaria;
- Decesso dell'equide;
- Vendita all'estero

Art. 401 – Requisiti e documenti necessari

401.1 Al fine del blocco, anche temporaneo, dell'operatività dell'Iscrizione al Ruolo federale del cavallo, il proprietario – per come risultante nei documenti del cavallo - presenta (o trasmette anche scansione in pdf) al competente Ufficio F.I.S.E.:

- modulo di richiesta Blocco (**Allegato RF/5**) sottoscritto;
- alternativamente – in funzione della specifica circostanza - documentazione comprovante:
 - documentazione comprovante vendita all'estero;
 - certificato di decesso redatto dal Medico Veterinario;
 - copia del provvedimento dell'Autorità Sportiva o Giudiziaria.

401.2 Verificata la correttezza e la completezza della documentazione necessaria, F.I.S.E. provvede a inserire nel Ruolo federale del cavallo la documentazione ricevuta dal proprietario; provvede in conseguenza a registrare il blocco. La scheda dell'equide viene quindi visualizzata con l'indicazione "CAVALLO BLOCCATO".

Art. 402 - Blocco d'ufficio dell'equide

402.1 In esecuzione di quanto previsto dal Titolo III Capo II del Libro I Regolamento Generale qualora, per qualsiasi motivo, il Proprietario perdesse uno o più requisiti per essere Tesserato, si procede al blocco d'ufficio degli equidi intestati a tale Proprietario. L'eventuale riammissione al Ruolo federale del cavallo segue quanto previsto dall'art. 35.10 del Libro I Regolamento Generale.



- 402.2 In esecuzione di sentenze emanate da Organi di Giustizia FISE ai sensi del Regolamento di Giustizia F.I.S.E., o FEI o CONI o da altra competente Autorità Giudiziaria, si procede al blocco d'ufficio dell'equide per l'attività sportiva, in ottemperanza della specifica provvedimento.
- 402.3 In esecuzione di quanto previsto dal Capo II del Libro I Regolamento Generale, qualora da una verifica dei documenti risultasse che un equide iscritto al Ruolo federale del cavallo, sia ancora destinato alla produzione di alimenti (DPA), si procede alla segnalazione della circostanza al proprietario e/o all'utilizzatore e/o detentore tramite una "warning", da riportare nelle ultime pagine del passaporto destinate ai visti doganali unitamente al luogo, data ed evento in cui è stato operato il controllo e al nominativo e ruolo dell'Ufficiale di Gara o responsabile di ufficio centrale o regionale della Federazione che abbia effettuato il rilevamento. L'infrazione è comunicata dal Presidente di Giuria (o equivalente) al Comitato Regionale presso cui risulta iscritto il cavallo con le pagine del Passaporto del cavallo utili alla sua identificazione, alla pagina relativa al warning e alla pagina da cui risulta l'opzione di scelta "DPA".
- 402.4 Trascorsi 30 giorni da tale data, in assenza di correzione della destinazione finale in Non DPA (comunicata dal proprietario al Comitato Regionale presentando la documentazione o inviando scansione pdf della pagina del documento del cavallo dove è annotata l'opzione di scelta Non DPA), il cavallo è bloccato d'ufficio.
- 402.5 In esecuzione di provvedimenti emessi e notificati da competenti Autorità, si procede al blocco d'ufficio dell'equide in ottemperanza dello specifico provvedimento.
- 402.6 Il blocco dell'equide determina l'impossibilità per l'equide di partecipare a manifestazioni sportive e/o stage svolti sotto l'egida federale. Al fine di garantire la salute e il benessere del cavallo, il blocco non determina alcun limite all'attività di allenamento e movimentazione del cavallo, e ad ogni attività di allenamento anche negli impianti di ente affiliato, compreso l'utilizzo come cavallo da scuola.

TITOLO X **CAMBIO DI SPECIALITÀ**

Art. 403 – Casistica

- 403.1 Il proprietario di un equide registrato al Ruolo federale del cavallo – per come registrato nei documenti del cavallo - può richiedere, anche in corso d'anno, alla F.I.S.E. il cambio di specialità di cui al precedente art. 383, per ottenere la modifica di quella con cui l'equide è iscritto al Ruolo federale del cavallo.

Art. 404 - Requisiti e documenti necessari

- 404.1 Il proprietario – per come registrato nei documenti del cavallo - presenta (o trasmette anche scansione in pdf) al competente Ufficio F.I.S.E.:
- modulo di richiesta variazione (Allegato RF/5);
 - copia del documento attestante l'avvenuto pagamento della prevista Quota F.I.S.E..

La Quota, se il cambio viene fatto dopo il rinnovo annuale dell'Iscrizione al Ruolo, è dovuta per la differenza di valore tra le specialità. Se la Quota F.I.S.E. della specialità di cui alla richiesta è inferiore al valore di quella già sostenuta, non si ha diritto ad alcun rimborso. Ove non è prevista alcuna Quota F.I.S.E. per la specialità, è dovuto il Diritto di Segreteria.



404.2 Verificata la correttezza e la completezza della documentazione necessaria, F.I.S.E. provvede a modificare la specialità nella scheda dell'equide nel Ruolo federale del cavallo.



ALLEGATO RF/1
(ex Allegato "A")

RICHIESTA ISCRIZIONE CAVALLI ATLETI AI RUOLI FEDERALI

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
via _____ n° _____
città _____ C.A.P. _____ provincia _____
codice fiscale _____ tel. _____
indirizzo e-mail _____
eventualmente nella qualità di legale rappresentante della _____
con sede in via _____ n° _____
città _____ C.A.P. _____ provincia _____
codice fiscale/partita iva _____
In relazione all'equide _____
Intestato a (proprietà di persona fisica o giuridica) _____
Ente Emittitore Documento di Identificazione _____
n. documento _____

CONSAPEVOLE

che al fine di procedere all'iscrizione dell'equide al Ruolo Federale del Cavallo è necessario che io stesso sia tesserato alla Federazione in qualità di proprietario dell'equide (persona fisica/legale rappresentante dell'ente proprietario), così come previsto dal regolamento Generale – Libro I, artt. 33.1 lett. B) e 35.1.

RICHIEDE

L'iscrizione al "Ruolo Federale del Cavallo" del sopra menzionato cavallo alla specialità: _____

CONTESTUALMENTE DELEGO

Nome:

Cognome:

Data e luogo di nascita:



Codice Fiscale:

Indirizzo email e pec in possesso:

Recapito telefonico:

a iscrivere il sopra indicato equide al Ruolo Federale del cavallo F.I.S.E., indicandomi come proprietario/detentore.

N.B.: allegare fotocopia del documento di identità del delegato

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci come previsto dall'art. 76 - D.P.R. 445/2000, dichiara (Art. 47 - D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) che tutto quanto riportato nella presente scheda e nei documenti allegati o inviati unitamente ad essa corrispondono al vero o sono copie di documenti originali e che, in particolare, i dati segnaletici del cavallo, di seguito riportati dal proprio Medico Veterinario di fiducia, corrispondono perfettamente a quelli riportati nel Documento di Identificazione d'origine dell'equino. Inoltre, dichiara che, in caso di cavallo senza genealogia, ha attentamente verificato (eventualmente avvalendosi di un professionista) che il cavallo non risulta preventivamente iscritto a nessun Libro Genealogico. Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt 1341 e seguenti C.C., dichiara di accettare che l'iscrizione come proprietario comporta il tesseramento del proprietario stesso alla FISE e di ben conoscere ed accettare lo Statuto FISE ed i regolamenti federali, in particolare i contenuti dello Statuto sub Art. 9 - lettera b. Dichiara altresì di essere informato ai sensi di cui all'art. 13 legge 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, dalla FISE esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali per le quali la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e Data

Il Proprietario

-
- È obbligatorio allegare copia documento d'identità in corso di validità del Dichiarante



INFORMATIVA PRIVACY

Gentile Signora/Egregio Signore,

La Federazione Italiana Sport Equestri – FISE Le fornisce le informazioni di seguito riportate relative al trattamento dei dati personali che La riguardano e di cui la Federazione entrerà in possesso.

1. Perché leggere questa informativa?

FISE utilizzerà le informazioni che La riguardano e Lei ha il diritto di essere informato/a su quali siano queste informazioni, per quali scopi verranno utilizzate, a chi potranno essere comunicate etc.

2. Chi è il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è FISE con sede legale in, Viale Tiziano n° 74-00196 Roma Tel.06 83668414, Fax:0683668481, codice fiscale 97015720580 e -mail segreteria@fise.it

3. Chi è il Responsabile della protezione dei dati

FISE ha nominato un Responsabile del trattamento dei dati. Il nominativo del Responsabile è pubblicato sul sito www.fise.it. Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo@fise.it

4. Chi è il Responsabile del trattamento.

Per prestare i servizi FISE si avvale spesso della collaborazione di fornitori o prestatori di servizi. L'elenco dei responsabili del trattamento è consultabile sul sito www.fise.it.

5. Come vengono trattati i dati che la Riguardano?

I dati che La riguardano sono sottoposti a diverse operazioni che si rendono necessarie per perseguire le finalità di seguito riportate con strumenti informatici e mediante la lavorazione di documenti cartacei.

6. Le informazioni acquisite per quali finalità verranno utilizzate?

FISE utilizzerà i Suoi dati per perseguire i propri fini istituzionali come risultanti dal proprio statuto e dai propri regolamenti, consultabili sul sito www.fise.it

7. Cosa consente a FISE di trattare i dati che La riguardano?

Il trattamento dei Suoi dati, ci viene consentito dalla Sua adesione al contratto associativo. In altri casi, il trattamento dei Suoi dati è necessario per motivi di interesse pubblico. Per alcune attività particolari, Le verrà invece chiesto il Suo consenso esplicito.

8. Cosa succede nel caso in cui Lei dovesse negare il conferimento dei dati o il consenso al loro trattamento.

Se Lei decidesse di non conferire i Suoi dati, FISE non potrà procedere alla Sua associazione e al Suo tesseramento e Lei non potrà esercitare le facoltà e i diritti che ne derivano. In tutti casi in cui Le viene richiesto il consenso significa che senza lo stesso FISE non può erogarLe il servizio richiesto o non può svolgere l'attività per la quale il consenso è richiesto.



9. Il consenso al trattamento dei dati può essere revocato?

Il Suo consenso al trattamento dei dati può essere revocato, ma questo non pregiudicherà i trattamenti già eseguiti e non impedirà i trattamenti ulteriori che siano obbligatori per legge o che siano necessari per tutelare un legittimo interesse di FISE.

10. A chi potranno essere comunicate le Sue informazioni?

All'interno della Federazione sono autorizzati ad effettuare operazioni di trattamento dei suoi Suoi dati personali, secondo i principi di necessità, correttezza e liceità solo soggetti espressamente incaricati. Dei Suoi dati personali possono venire a conoscenza i Responsabili del Trattamento e i Contitolari. Ove previsto dalla legge, ovvero qualora ciò sia necessario a tutelare un legittimo interesse di FISE, i Suoi dati potrebbero essere comunicati a soggetti pubblici o privati. Nei casi previsti dalla legge, dai regolamenti e dalle norme statutarie i Suoi dati potrebbero essere soggetti a pubblicazione sul sito web www.fise.it, o in altro materiale divulgativo. Ove possibile i dati verranno pubblicati in forma anonima. Le ricordiamo che FISE, in quanto esercente pubbliche funzioni, è soggetta alla disciplina dell'accesso agli atti e all'accesso civico generalizzato. Potrebbero darsi casi in cui il prevalente interesse di un terzo gli consenta di accedere ai Suoi dati personali. In occasione di manifestazioni internazionali i Suoi dati potrebbero essere trasferiti all'estero. Sempre in occasione di manifestazioni sportive saranno pubblicati sul sito web dei FISE i risultati sportivi e l'ammontare dei premi vinti. Qualora i Paesi di destinazione non offrano garanzie adeguate per la tutela dei Suoi dati, Le chiederemo un consenso esplicito oppure chiederemo ai destinatari di prestare idonee garanzie per la sicurezza dei Suoi dati.

11. Le informazioni acquisite per quanto tempo verranno conservate?

In genere i dati vengono conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione della Sua associazione a FISE, o comunque fino allo spirare del termine di prescrizione relativo ai diritti connessi. Ci sono, infine, dati che la legge ci obbliga a tenere per un periodo indeterminato.

12. Quali sono i diritti che può esercitare

Rispetto ai dati che La riguardano, Le sono riconosciuti diversi diritti. Diritto di accesso: Lei ha il diritto di ottenere informazioni circa i trattamenti che La riguardano; Diritto di rettifica e di integrazione: Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti. Diritto alla portabilità dei dati personali: Lei ha il diritto di ricevere i dati personali che La riguardano o di trasmettere suddetti dati ad altro titolare. Diritto alla limitazione: Lei ha diritto di chiederci la limitazione dei trattamenti in corso. Diritto a proporre reclamo all'Autorità di controllo: Lei può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

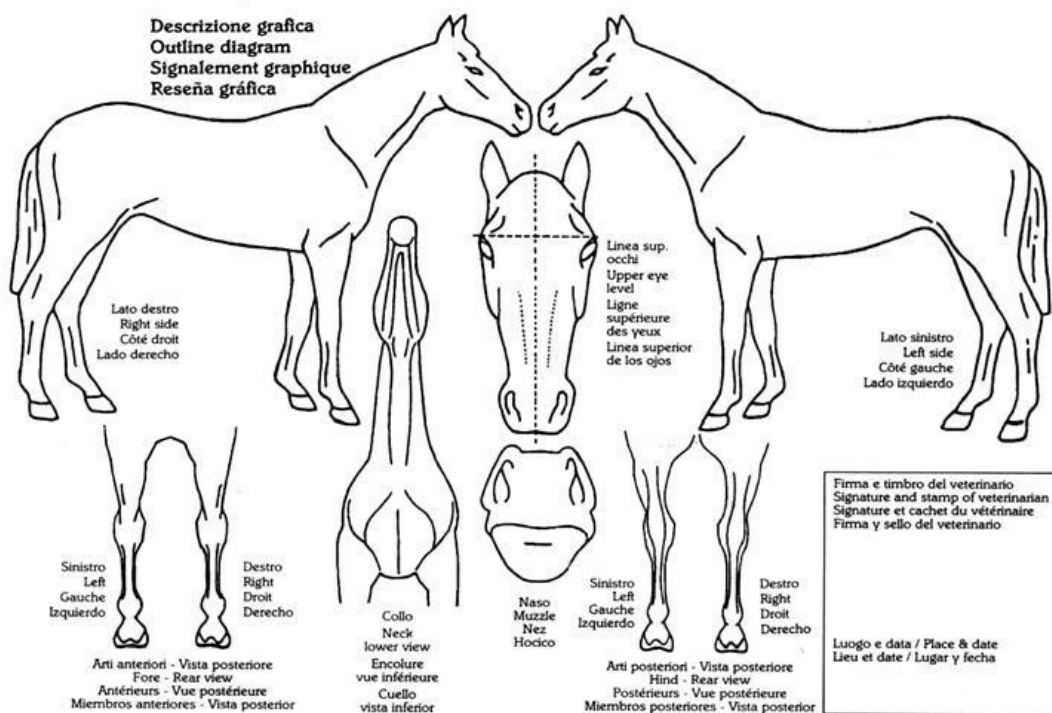
13. Dove può reperire maggiori informazioni?

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito internet www.fise.it



ALLEGATO B
IDENTIFICAZIONE PER ISCRIZIONE
CAVALLI ATLETI AI RUOLI FISE

Nome del cavallo		Timbro e firma del Comitato Regionale	
Anno di nascita Year of birth Année de naissance Fecha de nacimiento		Nazione di nascita Country of birth Pays de naissance País de nacimiento	
Sesso / Sex / Sexe / Sexo		Mantello / Colour / Robe / Capa	
		Razza e numero certificato di origine / Breed and registration no. Raza et numéro de stud-book / Raza y número del registro genealógico	
		Padre / Sire / Père / Padre	
		Madre / Dam / Mère / Madre	
		Padre della madre / Sire of Dam / Père de la mère / Padre de la madre	
Descrizione grafica/Description/Signalement descriptif/Senas descriptivas Scrivere in stampatello Use block capitals only Ecrire en majuscules Escribir en mayúsculas		Ente Emittitore e N° Passaporto d'origine	
Testa / Head / Tête / Cabeza			
AS / LF / AG / AI			
AD / RF / AD / AD			
PS / LH / PG / PI			
PD / RH / PD / PD			
Corpo / Body / Corps / Cuerpo			
Altezza / Hauteur / Height / Altura			
Altri elementi di identificazione / Additional ID / Identification supplémentaire / Identificación adicional.			
Micro Chip / Micro plaquette		Marchi/brand/fer rouge/hierro ardiendo	
		Numero UELN	





ALLEGATO RF/3
(ex Allegato "C")

Assunzione di responsabilità ed esercizio della potestà genitoriale

Il sottoscritto _____
codice fiscale _____
nato a _____ il _____
via _____ n° _____
città _____ C.A.P. _____ provincia _____
tel. _____
indirizzo e-mail _____

in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore

codice fiscale _____
nato a _____ il _____
via _____ n° _____
città _____ C.A.P. _____ provincia _____

DICHIARO

che il minore _____
per come sopra identificato, è proprietario del cavallo _____
n° di microchip _____ e che il sottoscritto – in qualità di
esercente la potestà genitoriale, e sino alla maggior età dello stesso - di assumere ogni
responsabilità giuridica – compresa quella correlata alla giustizia sportiva - di ogni
accadimento e conseguenze direttamente collegate alla proprietà
dell'equide _____
Ente Emittitore Documento di Identificazione _____
n. documento _____



Il sottoscritto, **consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci come previsto dall'art. 76 - D.P.R. 445/2000, dichiara** (Art. 47 - D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) **che tutto quanto riportato nella presente scheda e nei documenti allegati o inviati unitamente ad essa corrispondono al vero e che, in particolare, i dati relativi all'esercizio della potestà genitoriale del minore sopra riportato, corrispondono al vero.**

Inoltre, dichiara che i dati segnaletici del cavallo sopra riportati corrispondono perfettamente a quelli riportati nel

Documento di Identificazione d'origine dell'equino e che, in caso di cavallo senza genealogia, ha attentamente verificato (eventualmente avvalendosi di un professionista) che il cavallo non risulta preventivamente iscritto a nessun Libro Genealogico. Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt 1341 e seguenti C.C., dichiara di ben conoscere ed accettare lo Statuto FISE ed i regolamenti federali, in particolare i contenuti dello Statuto sub Art. 9 - lettera b. Dichiara altresì di essere informato ai sensi di cui all'art. 13 legge 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, dalla FISE esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali per le quali la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Il Dichiarante

È obbligatorio allegare copia documento d'identità in corso di validità del Dichiarante



ALLEGATO H
CERTIFICATO UFFICIALE DI MISURAZIONE

Il sottoscritto _____

Veterinario Accreditato FISE n. _____

certifica di aver esaminato in data _____

il Pony _____

e attesta:

1. Che la sua identità è conforme al Documento di Identificazione n. _____ con
microchip/transponder n. _____
emesso da _____

2. Che la sua altezza al garrese³, avendolo misurato su una superficie piana e liscia, è di
(indicare in numeri e lettere)

cm. _____ con i “ferri” (o altro)

cm. _____ senza “ferri”

timbro del Veterinario

--

firma leggibile _____

Luogo e data _____

- **Il presente certificato può essere redatto solo da Veterinari Accreditati FISE**

L'altezza è misurata in centimetri e si specificherà se con o senza “ferri” riempiendo la
riga d'interesse e sbarrando l'altra.

³ L'altezza è misurata in centimetri e si specificherà se con o senza “ferri” riempiendo la riga
d'interesse e sbarrando l'altra.



ALLEGATO RF/5

RICHIESTA DI BLOCCO/VARIAZIONE

(da trasmettere a tesseramentocavalli@fise.it)

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
via _____ n° _____
città _____ C.A.P. _____ provincia _____
codice fiscale _____ tel. _____
indirizzo e-mail _____
eventualmente nella qualità di legale rappresentante della _____
con sede in via _____ n° _____
città _____ C.A.P. _____ provincia _____
codice fiscale/partita iva _____
proprietario dell'equide _____
Ente Emittitore Documento di Identificazione _____
n. documento _____ n. FISE _____
n. Anagrafe BDE/(APA) _____ n. FEI _____

RICHIEDE

Blocco del Passaporto dall'Attività Sportiva per la seguente motivazione:

- ☐ **DECESSO DELL'EQUIDE** (allegare certificato di decesso redatto dal veterinario).
- ☐ **VENDITA DELL'EQUIDE ALL'ESTERO** ai sensi dell'art. 46 – comma 1, lett. p) del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000), in qualità di proprietario del cavallo/pony di cui sopra, dichiaro di aver venduto lo stesso e di aver trasmesso all'acquirente tutta la documentazione necessaria per l'effettuazione del passaggio di proprietà presso gli enti preposti (allegare documentazione comprovante l'avvenuta vendita).
- ☐ **PROVVEDIMENTO AUTORITÀ GIUDIZIARIA/SPORTIVA**



Variazione per la seguente motivazione:

☐

CAMBIO DI SPECIALITÀ:

Da _____ A _____

☐

Registrazione Passaggio di Proprietà nel Ruolo Federale del Cavallo Atleta

(allegare copia del versamento di € 20,00, rivolgersi al Comitato Regionale di competenza per le coordinate bancarie)

- a) Copia del versamento di € 20,00;
- b) Documentazione comprovante passaggio di proprietà effettuato presso la Banca dati nazionale equidi tramite APA/AIA/MASAF/MINISTERO DELLA SALUTE – ASL/ o altro ente abilitato.

☐

Modifica dati segnaletici (allego copia del documento riportante le modifiche apportate dal Medico Veterinario)

Luogo e data

Il Proprietario

- È obbligatorio allegare copia documento d'identità in corso di validità del Dichiarante



ALLEGATO RF/6
RICHIESTA DI CAMBIO
NOME SPORTIVO

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
via _____
n° _____
città _____ C.A.P. _____ provincia _____
codice fiscale _____ tel. _____
indirizzo e-mail _____
eventualmente nella qualità di legale rappresentante
della _____
con sede in via _____ n° _____
città _____ C.A.P. _____ provincia _____
codice fiscale/partita iva _____
proprietario dell'equide _____
Ente Emittitore Documento di Identificazione _____
n. documento _____ n. FISE _____
n. Anagrafe BDE (APA) _____ n. FEI _____

RICHIEDE

☐

Cambio del nome sportivo:

Nuovo nome: _____

Luogo e data

Il Proprietario

- È obbligatorio allegare copia documento d'identità in corso di validità del Dichiarante